



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Emanato con D.R. n. 380/2015 del 30/03/2015

REGOLAMENTO GENERALE E DIDATTICO DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA

DEFINIZIONI

- Il presente Regolamento disciplina le procedure amministrative e organizzative della formazione specialistica medica e si applica alle Scuole di Specializzazione dell'Università dell'Aquila nonché alle Scuole aggregate di cui l'Università dell'Aquila è sede amministrativa (sede capofila) abilitate alla formazione di specialisti in ambito sanitario nel settore dell'area medica, chirurgica e dei servizi, il cui titolo ha valenza comunitaria.
- L'elenco di dette specializzazioni è formato ed aggiornato con decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca di concerto con quello del Lavoro, delle Politiche Sociali e della Salute ai sensi dell'art. 34, comma 3 del D. Lgs. N. 368/99 e con il Decreto Ministeriale 1 Agosto 2005.
- Le Scuole di Specializzazione di area sanitaria, in conformità al DM 270/2004, sono Corsi di Specializzazione previsti dal Regolamento Didattico di Ateneo.
- Ai sensi dell'art. 34 e seguenti del D. Lgs. 368/99 la Scuola opera nell'ambito di una rete formativa dotata di risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti, secondo gli standard individuati dall'Osservatorio Nazionale della formazione medica specialistica di cui all'art. 43 dello stesso decreto legislativo.
- Per i fini di cui al citato art. 43 del D. Lgs 368/1999, tenuto conto dei criteri di accreditamento, nell'Ateneo può essere istituita e attivata una sola Scuola di Specializzazione per ciascuna tipologia.
- Le Scuole di Specializzazione hanno lo scopo di formare specialisti nel settore dell'area medica, chirurgica e dei servizi e rilasciano il titolo di specialista nello specifico settore. La durata del corso degli studi per ogni singola Scuola di Specializzazione è definito nell'ordinamento didattico specifico della Scuola ai sensi del decreto ministeriale 1 agosto 2005.
- Gli ordinamenti didattici delle singole Scuole disciplinano inoltre gli specifici standard formativi ai sensi del decreto ministeriale 29 marzo 2006 conformemente a quanto disposto dall'art. 43 del D. Lgs n. 368/99.
- I titolari dei contratti di formazione specialistica, in quanto allievi delle Scuole di Specializzazione, sono studenti dell'Ateneo.
- L'inizio delle attività didattico-formative è stabilito, per ciascun anno accademico, con decreto ministeriale.
- Il presente Regolamento, laddove previsto, è coerente con il contratto dei medici in formazione specialistica di cui al D.P.C.M. del 6 luglio 2007.

TITOLO I – ORGANI DI GOVERNO DELLA SCUOLA E CORPO DOCENTE

Art. 1 - Organi della Scuola

1. Sono organi della Scuola di Specializzazione: il Direttore ed il Consiglio di Area Didattica (CAD).

Art. 2 - Direzione della Scuola

1. La Direzione della Scuola è affidata ad un professore di ruolo del settore di riferimento della Scuola. Nel caso di multipli settori scientifico-disciplinari di riferimento, la Direzione della Scuola è affidata ad un professore di ruolo di uno dei settori compresi nell'ambito specifico della tipologia della Scuola.
2. Il Direttore ha la responsabilità della Scuola, convoca il CAD e lo presiede; ha nell'ambito della conduzione della Scuola le funzioni proprie del Presidente del CAD.
3. Il Direttore è eletto tra i professori di ruolo che fanno parte del CAD della Scuola. Le elezioni e le norme che disciplinano le operazioni di voto e di scrutinio vengono stabilite con apposito decreto dal



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Direttore di Dipartimento; il Direttore eletto è nominato con Decreto Rettorale, dura in carica tre anni e può essere rieletto per più mandati.

4. Il Direttore della Scuola designa tra i professori di ruolo un Vice-Direttore che, oltre a coadiuvare il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni, lo sostituisce in caso di assenza o impedimento dello stesso.

Art. 3 - Consiglio di Area Didattica (CAD)

1. Il CAD della Scuola è organo assembleare ed è composto dai docenti di ruolo dell'Ateneo o in convenzione con il SSN, titolari di attività didattica nel piano di studi della Scuola e da una rappresentanza di specializzandi pari al 20% del numero dei docenti.
2. Nel caso di attivazione di Scuole di nuova istituzione, i docenti che costituiscono il CAD vengono designati, in rapporto agli insegnamenti/moduli/tirocini da attivare, con apposita delibera del Consiglio di Dipartimento.
3. Il CAD ha competenze propositive e consultive nelle materie concernenti l'organizzazione e la gestione delle attività formative della Scuola e si riunisce almeno due volte l'anno.
4. In particolare il CAD:
 - programma la didattica del Corso all'inizio di ogni anno accademico;
 - propone l'affidamento degli insegnamenti, nella prima costituzione del corpo docente; l'approvazione della programmazione didattica rimane di pertinenza del Consiglio di Dipartimento;
 - formula i percorsi formativi degli specializzandi con le relative modalità di svolgimento delle attività teoriche e delle attività professionalizzanti, con particolare riferimento alle necessità di rotazione degli specializzandi nell'ambito di strutture del SSD di riferimento della Scuola di Specializzazione e con priorità per quello della rete formativa di riferimento;
 - l'autorizzazione allo svolgimento di attività formative in strutture pubbliche o private convenzionate extra-rete formativa è subordinata alla disponibilità di tecnologie e specifiche competenze presenti nelle stesse;
 - nomina i Tutor ai quali è affidata la responsabilità di indirizzo e valutazione qualitativa dell'approfondimento del singolo specializzando;
 - provvede a realizzare sistemi di registrazione oggettiva delle attività di ciascun specializzando, nonché la tipologia delle attività professionalizzanti che lo specializzando stesso deve eseguire;
 - propone convenzioni secondo la normativa vigente, la cui approvazione rimane di pertinenza del Consiglio di Dipartimento.
5. Il CAD viene convocato dal Direttore della Scuola, con un preavviso di almeno cinque giorni. Il Direttore è altresì invitato a convocare il CAD su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
6. Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei votanti, fatta salva la verifica del numero legale.
7. Il CAD può istituire Commissioni per facilitare i processi di programmazione, coordinamento e valutazione delle attività formative e di tutorato.

Art. 4 - Corpo docente

1. Il corpo docente delle Scuole di specializzazione è costituito da Professori di ruolo, da Ricercatori Universitari e (nella misura massima del 30% del totale del corpo docente) da personale dipendente dal SSN o da altri Enti Convenzionati, operante in strutture appartenenti alla rete formativa della Scuola, nominato dal Consiglio di Dipartimento su proposta del CAD della Scuola, ai sensi del D.M. 21 maggio 1998, n. 242 e successive modificazioni, e del D.M. 29/03/2006.
 2. Il corpo docente comprende almeno un Professore di ruolo nel settore scientifico-disciplinare di riferimento della tipologia della Scuola. Per le Scuole per le quali non è identificabile un singolo settore di riferimento, il corpo docente comprende almeno un Professore di ruolo afferente ad uno dei settori indicati nell'Ambito specifico della tipologia della Scuola.
 3. Il corpo docente di ciascuna Scuola è determinato ai sensi della normativa vigente in materia.
-



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

TITOLO II –PROCEDURE E TERMINI PER AMMISSIONE, IMMATRICOLAZIONE, TASSE, FREQUENZA, DIRITTI DEGLI SPECIALIZZANDI, SOSPENSIONE, INCOMPATIBILITÀ, TRASFERIMENTO E RINUNCIA

Art. 5 – Ammissione, immatricolazione e iscrizione

1. L'ammissione dei medici alle Scuole di Specializzazione avviene in conformità alla normativa vigente recepita nel bando annuale di ammissione al primo anno delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria.
2. Il numero effettivo degli iscritti è determinato dalla programmazione nazionale, stabilito di concerto tra il Ministero della Salute e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica e dalla successiva ripartizione dei posti tra le singole scuole.
3. L'Università può integrare i fondi ministeriali con finanziamenti sufficienti alla corresponsione degli importi previsti per i contratti di formazione specialistica per l'intera durata del corso, da iscrivere in bilancio, provenienti da donazioni e/o convenzioni con Enti pubblici, associazioni, fondazioni o persone giuridiche private, nell'ambito del numero complessivo degli iscrivibili previsti nell'ordinamento didattico della Scuola di Specializzazione.
4. L'ammissione dei vincitori in base alla relativa graduatoria per le diverse tipologie di posti avviene nel rispetto del seguente ordine:
 - a) posti ordinari con finanziamento ministeriale;
 - b) posti aggiuntivi finanziati dalla Regione;
 - c) posti aggiuntivi finanziati con risorse acquisite da istituzioni o enti pubblici;
 - d) posti aggiuntivi finanziati con risorse acquisite da persone fisiche o persone giuridiche private.
5. L'ammissione a tutti i suddetti posti è comunque subordinata al regolare superamento della prova concorsuale e ad apposita autorizzazione ministeriale.
6. Il numero effettivo degli iscritti di ciascuna Scuola non può superare quello totale previsto dall'ordinamento didattico.

Art. 6 – Il contratto di formazione specialistica

1. All'atto dell'iscrizione alle Scuole di Specializzazione nel settore dell'area medica, chirurgica e dei servizi, il medico stipula uno specifico contratto annuale di formazione specialistica disciplinato dal D. Lgs n. 368/99 e redatto in conformità allo schema tipo approvato con il DPCM 6 luglio 2007.
 2. Il contratto è finalizzato esclusivamente all'acquisizione delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista, mediante la frequenza programmata delle attività didattiche formali e lo svolgimento di attività assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dall'ordinamento didattico delle singole Scuole, in conformità alle indicazioni dell'Unione Europea. In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva di quella del personale di ruolosia universitario convenzionato che del SSN.
 3. Il contratto non dà in alcun modo diritto all'accesso ai ruoli del Servizio sanitario nazionale e dell'università o ad alcun rapporto di lavoro con gli enti predetti.
 4. Il contratto è stipulato con l'Università, ove ha sede la Scuola di Specializzazione, e con la Regione nel cui territorio hanno sede le aziende sanitarie le cui strutture sono parte prevalente della rete formativa della Scuola di Specializzazione.
 5. Il contratto ha durata annuale ed è rinnovabile di anno in anno, per un periodo di tempo complessivamente uguale a quello della durata del corso di Specializzazione, previa verifica della sussistenza delle condizioni legittimanti e fatte salve tutte le cause di risoluzione anticipata.
 6. La decorrenza per coloro che sono iscritti ad anni successivi al primo, non coincide necessariamente con l'avvio dell'anno accademico di riferimento ma inizierà dopo l'esame di passaggio da un anno di corso al successivo, al completamento del periodo di formazione annuale.
 7. Il rapporto instaurato, ai sensi del comma 1 dell'art. 37, cessa comunque alla data di scadenza del corso legale di studi, salvo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 37 e art. 40 del D. lgs n. 368/99.
 8. Sono causa di risoluzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 37 comma 5 D. Lgs. 368/1999:
 - a) la rinuncia al corso di studi da parte del medico in formazione specialistica;
 - b) la violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità;
-



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

- c) le prolungate assenze ingiustificate ai programmi di formazione o, in caso di malattia, il superamento del periodo di un anno, nell'ambito della durata del corso di Specializzazione;
 - d) il mancato superamento delle prove stabilite per il corso di studi della Scuola di Specializzazione frequentata.
9. Le eventuali controversie sono devolute all'autorità giudiziaria ordinaria ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
 10. In caso di anticipata risoluzione del contratto il medico ha comunque diritto a percepire la retribuzione maturata alla data della risoluzione stessa nonché a beneficiare del trattamento contributivo relativo al periodo di formazione.

Art. 7 – Incompatibilità e attività compatibili

1. Per tutta la durata della formazione a tempo pieno al medico è inibito l'esercizio di attività libero-professionale all'esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione ed ogni rapporto convenzionale o precario con il servizio sanitario nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private. L'impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno. E' assicurata al medico in formazione specialistica la facoltà dell'esercizio della libera professione intramuraria, in coerenza con i titoli posseduti.
2. Il medico in formazione specialistica, fermo restando il principio del rispetto del tempo pieno può, ai sensi dell'art. 19, comma 11, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, sostituire a tempo determinato i medici di medicina generale convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale ed essere iscritto negli elenchi della guardia medica notturna, festiva e turistica, ma occupato solo in caso di carenza disponibilità dei medici già iscritti nei predetti elenchi.
3. Il medico in formazione potrà pertanto svolgere le attività remunerate soltanto nei modi e nei casi previsti dal dettato normativo.
4. Nel caso sussista un rapporto di pubblico impiego il medico in formazione specialistica per poter frequentare la Scuola di Specializzazione deve essere collocato in posizione di aspettativa senza assegni, secondo le disposizioni legislative e contrattuali previste per l'Amministrazione di appartenenza.

Art. 8 – Frequenza al corso di dottorato

1. E' consentita la frequenza congiunta del corso di specializzazione medica e del corso di dottorato di ricerca secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Art. 9 - Posti in soprannumero per personale medico di ruolo del Servizio sanitario nazionale

1. Il personale medico di ruolo in servizio in strutture sanitarie diverse da quelle inserite nella rete formativa è ammesso alla scuola secondo quanto stabilito dall'art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 368/1999 e dal bando annuale di ammissione alle Scuole di specializzazione di area sanitaria.
2. Tale personale dovrà produrre idonea documentazione dalla quale risulti che è interesse preminente dell'Amministrazione medesima che il dipendente svolga la formazione specialistica nella Scuola prescelta e che l'Amministrazione stessa consente a far svolgere al medico dipendente, durante l'orario ordinario di servizio, l'attività formativa presso la rete formativa della Scuola.
3. Spetta comunque al CAD, prima dell'inizio delle attività, verificare che sussistano le condizioni e i requisiti necessari per garantire che il medico in formazione specialistica possa sviluppare il percorso formativo pratico previsto dall'ordinamento della Scuola.
4. Le altre attività previste dalla Scuola dovranno essere svolte secondo quanto stabilito dal CAD della Scuola.
5. Per il conseguimento del titolo di specialista, il suddetto medico in formazione specialistica deve aver comunque svolto un'attività formativa corrispondente a quella prescritta dagli ordinamenti didattici, dal presente regolamento e dalla normativa vigente in materia, per i medici in formazione specialistica ammessi sui posti con contratto.

Art. 10 - Tasse

1. Gli iscritti alle Scuole di Specializzazione sono tenuti al pagamento di tasse e contributi secondo gli importi e le modalità previsti annualmente dal Consiglio di Amministrazione. L'importo
-



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

complessivo annuo delle tasse e dei contributi è comprensivo della tassa regionale per il diritto allo studio, del premio per assicurazione infortuni e dell'imposta di bollo.

Art. 11 - Frequenza

1. L'impegno orario richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del SSN a tempo pieno, ed è comprensivo delle attività assistenziali e di quelle di didattica formale.
2. Il medico in formazione specialistica deve svolgere un programma settimanale che si articola, di norma, su 38 ore settimanali.
3. Nello svolgimento di tutte le attività di tirocinio, il medico in formazione è tenuto ad esibire un tesserino identificativo, analogamente al personale strutturato.

Art. 12 - Modalità di rilevazione delle presenze

1. Sono previsti idonei sistemi di controllo dell'orario.
2. Il controllo delle presenze spetta al Responsabile dell'Unità Operativa in cui il medico in formazione specialistica opera.
3. La Direzione della Scuola acquisisce l'attestato di regolare frequenza del medico in formazione specialistica da parte del Responsabile dell'Unità Operativa in cui si è svolta l'attività.

Art. 13 - Assenze per malattia

1. Le assenze per malattia determinano la sospensione della formazione quando siano di durata superiore ai quaranta giorni lavorativi consecutivi.
2. Indipendentemente dalla durata della malattia il medico in formazione specialistica è tenuto ad avvisare immediatamente la Direzione della Scuola e a presentare, entro il giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'assenza, il relativo certificato medico alla Direzione stessa. Il certificato potrà essere inviato tramite telefax o e-mail o consegnato da altra persona a ciò delegata.
3. Successivamente al quarantesimo giorno, l'assenza determina la sospensione della formazione. A questo scopo la Direzione della Scuola è tenuta a comunicare l'assenza del medico in formazione specialistica ai competenti uffici dell'amministrazione centrale, al fine di sospendere la formazione e modificare l'importo del trattamento economico.
4. La comunicazione deve essere data dall'inizio dell'assenza, nel caso in cui dal certificato medico risulti da subito una prognosi superiore ai quaranta giorni.
5. Al fine del superamento del periodo di comporta (1 anno) sono computati anche i periodi di malattia che non hanno, per loro durata, comportato la sospensione della formazione specialistica compresi i giorni non lavorativi.

Art. 14 - Assenze legate alla tutela della gravidanza e della maternità

1. La dottoressa, medico in formazione specialistica, è tenuta a comunicare immediatamente il suo stato di gravidanza alla Direzione della Scuola e al responsabile della struttura nella quale svolge la formazione, affinché possano essere adottate le misure di sicurezza e protezione necessarie a tutela della salute del nascituro.
 2. Come per la malattia, eventuali assenze di durata inferiore ai quaranta giorni lavorativi consecutivi, dovute allo stato di gravidanza, che dovessero verificarsi nei primi sette mesi, non determinano sospensione della formazione.
 3. La dottoressa è tenuta a sospendere la formazione per cinque mesi a partire dall'inizio dell'ottavo mese di gravidanza, salvo quanto disposto dalle norme in materia di radioprotezione e da altre specifiche norme in materia. La richiesta di sospensione deve essere presentata alla Direzione della Scuola e all'ufficio dell'amministrazione centrale dell'Università, entro il quindicesimo giorno precedente alla data di inizio della sospensione stessa, unitamente al certificato del ginecologo attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto.
 4. La dottoressa ha la facoltà di proseguire la formazione per tutto l'ottavo mese di gravidanza, presentando apposita richiesta alla Direzione della Scuola e all'ufficio dell'amministrazione centrale dell'Università. Alla richiesta dovranno essere allegate le certificazioni previste dalla legge nella quali viene attestato che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute della gestante e del
-



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

nascituro. In tal caso la sospensione avrà inizio un mese prima della data presunta del parto e avrà durata di almeno cinque mesi.

5. Decorsi i cinque mesi di congedo per maternità, la dottoressa ha la facoltà di usufruire del congedo parentale consentito dal D. Lgs. n. 151/2001, prolungando il periodo della sospensione della formazione, previa comunicazione alla Direzione della Scuola e all'ufficio dell'amministrazione centrale dell'Università, con l'indicazione della data di ripresa della formazione.
6. La facoltà di usufruire della sospensione per il congedo parentale è concessa anche al padre, medico in formazione specialistica, in alternativa alla madre.
7. La riduzione facoltativa dell'impegno orario richiesto per la formazione specialistica a causa di allattamento, a decorrere dal terzo mese fino al compimento di un anno del bambino, comporta una riduzione dell'impegno orario stesso di due ore giornaliere pari ad un terzo, che su nove mesi di attività, corrisponde a tre mesi di attività formativa non svolta e da recuperare, ovviamente, per poter essere ammessi all'esame finale. Per il suddetto periodo verranno corrisposti soltanto i due terzi della quota variabile prevista dal contratto. In questo caso il recupero dovrà essere svolto per un massimo di tre mesi e retribuito con il compenso completo come previsto dal contratto di formazione specialistica.
8. Resta ferma l'applicazione delle normative vigenti in merito al lavoro notturno in caso di prole con meno di 3 anni e alla gravidanza "a rischio".

Art. 15 - Assenze giustificate

1. Il medico in formazione specialistica ha diritto a trenta giorni lavorativi complessivi di assenza per motivi personali, preventivamente autorizzati, nell'anno di pertinenza del contratto di formazione specialistica e che non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi. L'autorizzazione va richiesta alla Direzione della Scuola almeno sette giorni prima, salvo caso di forza maggiore.
2. La partecipazione a convegni, congressi, corsi, seminari deve essere autorizzata dalla Direzione della Scuola che garantisce la loro inerenza all'iter formativo del medico in formazione. I periodi per tali attività non vanno computati nel periodo di trenta giorni di assenza giustificata di cui il medico in formazione può usufruire.

Art. 16 - Assenze ingiustificate

1. Le prolungate assenze ingiustificate comportano la risoluzione del contratto. Viene definita prolungata assenza ingiustificata l'assenza non preventivamente autorizzata che superi i quindici / trenta giorni complessivi annui.
2. Le assenze ingiustificate che non comportino la risoluzione del contratto, che non superino cioè i quindici / trenta giorni complessivi annui, vanno recuperate al termine dell'anno di corso e comunque prima del passaggio all'anno successivo o dell'ammissione all'esame finale secondo le modalità stabilite dal CAD della Scuola.

Art. 17 - Recupero dei periodi di sospensione

1. I debiti formativi dovuti ai periodi di sospensione saranno recuperati al termine dell'anno di corso a cui è iscritto il medico in formazione specialistica. Il recupero delle sospensioni è comunque formazione a tutti gli effetti e dà diritto al pagamento completo del compenso previsto per il contratto di formazione (quota fissa più quota variabile).
2. L'ammissione all'anno di corso successivo, o all'esame di diploma, se il medico in formazione specialistica è iscritto all'ultimo anno, non sarà possibile fino a quando non sarà stato interamente recuperato il periodo (in termini di tempo, non di ore) di sospensione.
3. Gli esami, siano essi di profitto che di diploma, devono essere sempre effettuati dopo il completamento della formazione.

Art. 18 - Mensa

1. Il medico in formazione specialistica, a seguito delle opportune intese con l'Università, ha diritto ad accedere alla mensa delle Aziende Ospedaliere o ULSS dove svolgono la propria attività pratica secondo quanto previsto dai protocolli d'intesa Università-Regione, ovvero dalle convenzioni con le singole strutture.
-



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Art. 19 – Dotazione vestiario

1. Al medico in formazione specialistica è fornito in dotazione un numero di camici e divise pari a quello spettante al personale strutturato, a cura e spese (compreso il lavaggio e la gestione) delle Aziende Ospedaliere o ULSS a cui fanno capo le Unità Operative in cui il medico in formazione opera, secondo quanto previsto da apposite convenzioni.

Art. 20 - Idoneità fisica, Sorveglianza sanitaria, Copertura assicurativa

1. Al momento dell'immatricolazione, e comunque prima dell'inizio delle attività, il medico in formazione specialistica deve fornire il certificato comprovante l'idoneità fisica alla mansione rilasciato dal Medico Competente di Ateneo.
2. La Struttura Sanitaria presso la quale il medico in formazione specialistica svolge la propria attività si impegna, tramite i propri servizi, a garantire ai medici in formazione specialistica, nello svolgimento delle loro attività assistenziali, lo stesso livello di tutela della salute e sicurezza dei propri dipendenti e ne dispone il monitoraggio e controllo. La Struttura Sanitaria effettua regolare sorveglianza sanitaria e fornisce la formazione specialistica con i necessari aggiornamenti.
3. L'Azienda Sanitaria garantisce ai medici in formazione specialistica la copertura della responsabilità civile verso terzi e gli infortuni derivanti dall'esercizio delle attività e prestazioni assistenziali previste annualmente dal programma di formazione individuale, con le medesime modalità previste per il personale dipendente. Lo specializzando potrà dotarsi di copertura assicurativa integrativa a proprio carico a tutela della propria responsabilità professionale.

Art. 21 - Trasferimento

1. Il trasferimento dei medici in formazione specialistica da altri Atenei o per altri Atenei è consentito a conclusione dell'anno di corso, previa ammissione all'anno successivo. Non sono ammessi trasferimenti in corso d'anno.
2. Il trasferimento in uscita presso una Scuola di altra sede è possibile previo nulla osta dei Rettori delle Università interessate sentito il CAD della Scuola interessata ed il Consiglio di Dipartimento competente. La richiesta da parte dello specializzando deve essere inoltrata almeno tre mesi prima dell'inizio del nuovo anno accademico, al Direttore della Scuola di partenza e all'ufficio dell'amministrazione centrale. La motivazione che determina la richiesta di trasferimento deve essere seria e documentabile.
3. Il trasferimento in arrivo è possibile solo a seguito di richiesta da effettuarsi al competente ufficio dell'amministrazione centrale almeno tre mesi prima dell'inizio del nuovo anno accademico. Per il trasferimento è indispensabile il nulla osta del CAD della Scuola ricevente e del Consiglio di Dipartimento di riferimento e del competente ufficio dell'amministrazione centrale, che certifica la disponibilità del posto. I trasferimenti possono avvenire solo previa ammissione all'anno successivo e pertanto non sono ammessi trasferimenti in corso d'anno.
4. Al CAD compete la valutazione di eventuali richieste di riconoscimento di Crediti Formativi Universitari acquisiti in percorsi formativi di altre Scuole di Specializzazione.

Art. 22 - Rinuncia

1. Il medico in formazione specialistica che intenda rinunciare alla formazione è tenuto a darne immediata comunicazione scritta diretta al competente Ufficio dell'amministrazione centrale dell'Università e alla Direzione della Scuola, indicando la data di cessazione dell'attività.

TITOLO III – FORMAZIONE

Art. 23 - Rete formativa

1. Il medico in formazione specialistica svolge la propria attività formativa secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base di un piano formativo stabilito dal CAD.
 2. Ai fini di una completa e armonica formazione professionale, il medico in formazione specialistica è tenuto a frequentare le diverse strutture, servizi, settori, attività in cui è articolata la singola Scuola, con modalità e tempi di frequenza funzionali agli obiettivi formativi stabiliti dal CAD.
-



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

3. Il periodo di frequenza del medico in formazione specialistica nelle stesse Unità Operative convenzionate viene definito dal CAD e comunque non può essere superiore alla metà della durata della Scuola di Specializzazione.
4. La programmazione delle attività dello specializzando deve essere definita per l'intera durata del percorso formativo, in modo che la rotazione all'interno della rete formativa ed il conseguimento degli obiettivi formativi sia definita sin dall'inizio. Ogni anno, sulla base della valutazione della qualità e dell'offerta, il CAD è tenuto a verificare il programma formativo e, se necessario, a revisionarlo ed eventualmente a rimodulare il programma di formazione di ogni medico in formazione specialistica, le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche, compresa la rotazione nelle strutture della rete formativa e il numero e la tipologia delle attività professionalizzanti obbligatorie che lo specializzando deve personalmente eseguire.
5. Al responsabile di ogni Struttura presso il quale il medico in formazione specialistica svolge la propria attività, compete, come definita dal CAD, l'organizzazione della suddetta attività ed il controllo del suo corretto svolgimento.

Art. 24 - Formazione all'estero e fuori rete formativa

1. Sono possibili periodi di formazione all'estero, previa approvazione del CAD, da effettuarsi almeno tre mesi prima della partenza del medico in formazione specialistica e formale accettazione della Amministrazione ospitante, per un periodo massimo di diciotto mesi nell'intero corso degli studi. La copertura assicurativa deve far carico della struttura straniera ospitante o, in caso di non accettazione della stessa, al medico in formazione specialistica.
2. Sono altresì possibili periodi di stage per una durata non superiore a sei mesi nell'arco degli anni di durata della scuola, da svolgersi in strutture accreditate del SSN non facenti parte della rete formativa, previa delibera del CAD, adottata almeno tre mesi prima dell'avvio dello stage.

Art. 25 - Formazione e attività didattica formale

1. Il CAD determina il piano degli studi, nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico-disciplinari riportati per ogni singola specializzazione.
2. La frequenza della scuola è obbligatoria per tutti gli iscritti. Il medico in formazione specialistica deve frequentare le lezioni, i seminari e ogni altra tipologia di attività didattica che il Consiglio della Scuola ritenga necessario per la completa e armonica formazione del singolo medico in formazione, salvo diversa disposizione da parte del CAD in particolare per gli specializzandi autorizzati a svolgere periodi di formazione all'estero.

Art. 26 - Formazione e attività assistenziale

1. L'attività di tirocinio del medico in formazione specialistica si configura per tutta la durata del corso come attività formativa e non sostitutiva di quella del personale di ruolo, ospedaliero o universitario, e deve essere comprensiva della globalità delle attività svolte dal personale strutturato.
 2. Nello svolgimento delle attività assistenziali, al medico in formazione specialistica sono attribuiti livelli crescenti di responsabilità e autonomia legati alla maturazione professionale e vincolate alle direttive deliberate dal Consiglio della Scuola.
 3. Di norma, fatte salve le eccezioni derivanti da specifiche disposizioni normative o in casi particolari documentati:
 - nel corso del primo anno le attività assistenziali svolte dal medico in formazione specialistica devono essere supervisionate;
 - di norma a partire dal secondo anno, dopo dodici mesi di attività formativa professionalizzante, il Responsabile dell'Unità Operativa, in applicazione delle delibere del Consiglio della Scuola, affida al medico in formazione specialistica lo svolgimento di attività assistenziali medico-chirurgiche di reparto e di turni di guardia interna, da svolgere in autonomia, ferma restando la presenza nella Unità Operativa logistica (UOC/ Dipartimento) di un medico specialista strutturato;
-



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

- di norma a partire dal terzo anno, dopo ventiquattro mesi di attività formativa Professionalizzante, alcune attività possono essere svolte in autonomia dal medico in formazione specialistica purché in presenza di uno specialista nell'ambito dell'Unità Operativa o del Dipartimento;
 - di norma la guardia medica (esclusa quella che implichi servizio di urgenza) e l'attività di sala operatoria possono essere svolte in autonomia dal medico in formazione specialistica a partire dal quarto anno, purché in presenza di uno specialista nell'ambito dell'Unità Operativa o del Dipartimento. Le consulenze specialistiche e l'attività ambulatoriale (prime visite specialistiche) possono essere svolte in autonomia dal medico in formazione specialistica a partire dal quarto anno purché in presenza di uno specialista nell'ambito dell'Unità Operativa o del Dipartimento.
4. Di fatto, l'attribuzione dei livelli di autonomia e responsabilità deve avvenire in maniera nominale per ogni singolo medico in formazione specialistica e non è necessariamente legata ai passaggi di anno. A tal fine, la Scuola - di concerto con l'Azienda di riferimento - deve adottare un sistema organizzativo in cui, in maniera documentata, per i diversi livelli di responsabilità da attribuire:
- vengano definiti in maniera molto dettagliata gli obiettivi formativi (conoscenze e competenze da acquisire);
 - vengano definite le attività e gli atti medici da eseguire in supervisione, necessari per il raggiungimento degli obiettivi (dando anche qualora lo si ritenga necessario, degli standard minimi);
 - vengano registrati le attività e gli atti medici eseguiti, a documentazione del fatto che quanto pianificato è stato eseguito;
 - venga messo in atto un sistema di valutazione così come previsto nel titolo IV – Valutazione.
5. La Scuola predispone un libretto di formazione che permetta la registrazione precisa e puntuale delle attività formative del singolo allievo, accompagnate dalla valutazione del tutor: questo attesta e garantisce la capacità e qualità professionale dello specializzando attraverso una periodica valutazione di cui condivide la responsabilità con il responsabile della struttura di tirocinio (se non coincidente con il tutor), approvata e sottoscritta dal Direttore della Scuola.
6. I criteri per la valutazione dello specializzando possono essere articolati dal Consiglio della Scuola tenendo conto di:
- Competenze tecniche
 - Rispetto degli standard
 - Tempestività nell'esecuzione delle prestazioni
 - Capacità dello specializzando di individuare e poi decidere appropriati percorsi diagnostico-terapeutici
 - Appropriati percorsi diagnostico-terapeutici, ecc.
7. La Scuola predispone un profilo delle attività formative teorico-pratiche e di ambito assistenziale sulla base di una preliminare valutazione degli specifici livelli di complessità assistenziale di tutte le attività pratiche alle quali il medico in formazione specialistica partecipa durante il corso del tirocinio con particolare riferimento alle attività routinarie, alle consulenze, alle guardie e reperibilità.
8. In relazione a tali livelli, la tipologia di attività assistenziale svolta dal medico in formazione specialistica, in base al grado di autonomia raggiunto ed attenendosi comunque alle direttive impartite dal tutor, è distinta in:
- **ATTIVITÀ ASSISTENZIALE TUTORATA:** con presenza del medico strutturato che esegue la prestazione e ne affida parte all'allievo;
 - **ATTIVITÀ ASSISTENZIALE TUTELATA:** la prestazione, su indicazione del medico strutturato, è eseguibile dal medico in formazione specialistica purché lo strutturato sia presente nella struttura e sia comunque in grado di sorvegliarne e vigilarne l'operato. Lo svolgimento di attività ambulatoriali semplici, di diagnostica strumentale e di laboratorio, svolte dal medico in formazione specialistica nell'ambito della propria attività di collaborazione, avviene sotto il controllo di un medico strutturato. Il medico strutturato controfirma il referto di visita/prestazione strumentale specialistica sottoscritto dal medico in formazione specialistica che ha eseguito la prestazione.
-



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

- **ATTIVITÀ ASSISTENZIALE PROTETTA:** Fermo restando che il personale medico strutturato deve sempre essere disponibile per la consultazione e l'eventuale tempestivo intervento a giudizio del medico in formazione specialistica, quest'ultimo svolge attività autonoma attenendosi comunque alle direttive impartite dal tutor, secondo quanto definito dalla programmazione individuale operata dal Consiglio della Scuola.
- 9. Tali tipologie di attività sono comunque sempre da riferire alla specifica capacità del medico in formazione, desumibile dalle valutazioni del tutor, anche a prescindere dall'anno di corso. La valutazione del Tutor, visionate e validate dal responsabile della struttura di tirocinio, sono oggetto di periodica supervisione del Direttore della Scuola cui compete la valutazione globale delle capacità raggiunte dal medico in formazione specialistica.
- 10. Tale "idoneità" del medico in formazione specialistica è temporanea e vincolata ad una verifica periodica, di norma annuale, e consente di affidare ad esso responsabilità assistenziali autonome.
- 11. Come sopra detto, per tutte le attività assistenziali, al medico in formazione specialistica deve essere sempre garantito come referente un medico strutturato specialista della disciplina in oggetto della specializzazione, che deve essere presente nella struttura; ciò come doverosa tutela delle persone (utente e specializzando) e come momento essenziale per l'apprendimento.
- 12. I turni di guardia, intesi come turni di dodici ore, non devono essere superiori a sei per mese.
- 13. Dopo il turno di guardia, il medico in formazione specialistica ha diritto ad un turno di riposo analogamente a quanto avviene per il personale strutturato del SSN.
- 14. La partecipazione del medico in formazione specialistica alle attività sanitarie deve risultare, anche nella sua modalità, dai registri o documenti delle stesse. In ognuno dei documenti sopra indicati deve essere chiaramente espressa la qualifica di "medico in formazione specialistica".

Art. 27 -Tutor e altre figure di riferimento

1. Il tutor è di norma un medico specialista, della disciplina oggetto della Specializzazione, che opera in qualità di dirigente medico o titolare di contratto nelle varie unità operative assistenziali dove ruotano gli specializzandi al quale è affidata la responsabilità finale della cura dei pazienti.
 2. Il ruolo di tutor viene affidato annualmente dal Consiglio di Dipartimento, su proposta del CAD e implica la conoscenza da parte del tutor del funzionamento globale della Scuola.
 3. I tutor sono designati sulla base di requisiti di elevata qualificazione scientifica, di adeguato curriculum professionale, di documentata capacità didattico-formativa.
 4. Il numero di medici in formazione specialistica per tutor non può essere superiore a tre e varia secondo le caratteristiche delle diverse specializzazioni.
 5. Il tutor è il referente dello specializzando nella struttura in cui si svolge l'attività pratica (stage, attività professionale, etc):
 - a) spiega l'obiettivo dell'attività da svolgere
 - b) inserisce lo specializzando nel gruppo di lavoro
 - c) controlla e attesta la frequenza
 - d) controlla il comportamento e l'apprendimento dello specializzando
 - d) individua specifici compiti al singolo specializzando e vigila sulla loro esecuzione
 - e) valuta i risultati
 - f) esprime un giudizio finale sull'attività complessiva dello specializzando
 6. Sono compiti principali del tutor:
 - □ cooperare con il Responsabile dell'Unità Operativa nella realizzazione dei compiti formativi e didattici interagendo in prima persona con il medico in formazione;
 - essere di riferimento allo specializzando per tutte le attività cliniche e gli atti medici, svolgendo attività di supervisione in relazione ai livelli di autonomia attribuiti;
 - concorrere al processo di valutazione dello specializzando;
 - coordinare i supervisori, dove previsti.
 7. Le proposte dei nominativi dei tutor vengono approvate dal Consiglio di Dipartimento, in concomitanza, di norma, alla nomina annuale dei docenti nell'ambito della formulazione degli organigrammi; è prevista la periodica proposizione di incontri formativi ed organizzativi con i tutor al fine di armonizzarne le attività di tutorato e le modalità di articolazione dello stesso.
 8. I tutor possono partecipare, su invito del Direttore, al CAD ma non hanno diritto di voto.
-



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Art. 28 - Registrazione delle attività formative: libretto diario dello specializzando

1. I medici in formazione specialistica sono tenuti alla compilazione di un apposito libretto diario personale di formazione, dove devono riportare dettagliatamente il numero e la tipologia degli atti e degli interventi, che devono essere certificati dal responsabile della struttura presso cui il medico ha svolto la sua formazione.
2. Sul libretto sono annotati anche i giudizi e le valutazioni del tutor che attesta anche la frequenza dello specializzando.
3. Sul libretto devono essere riportate anche le attestazioni da parte dei docenti della frequenza all'attività didattica formale nonché gli esiti delle verifiche parziali relative a ciascun insegnamento/modulo eventualmente previste nel corso dell'anno.
4. Il Direttore della Scuola, al termine di ogni anno di corso, verifica la compilazione del libretto e la congruità delle attività svolte con quelle previste dal piano individuale di formazione definito all'inizio dell'anno accademico e controfirma il libretto.

TITOLO IV – VALUTAZIONE

Art. 29 - Valutazione in itinere e passaggio all'anno successivo

1. La Scuola deve mettere in atto un sistema di valutazione, in cui periodicamente (almeno una volta all'anno) e in maniera documentata, il medico in formazione venga valutato sulle conoscenze e sulle competenze acquisite e, più specificamente, sui livelli di autonomia raggiunti.
 2. La valutazione delle competenze deve essere fatta da più docenti (tutti i docenti-tutori che hanno fatto supervisione nel periodo di tempo considerato), utilizzando strumenti di valutazione condivisi, validi e riproducibili.
 3. Per accedere all'esame finale annuale, lo specializzando deve avere superato tutte le prove di verifica in itinere (prove orali o scritte, pratiche, tesine, colloqui) previste nel piano di studi e relative a ciascun insegnamento nell'ambito di ogni corso integrato, in rapporto con gli obiettivi formativi propri della Scuola.
 4. In caso di sospensione della formazione per un periodo superiore a quaranta giorni, l'esame annuale di profitto potrà essere sostenuto solo dopo un periodo di recupero identico al periodo di assenza. In tali casi la Direzione della Scuola dovrà stabilire degli appelli straordinari per consentire agli interessati di poter proseguire con il rinnovo del contratto di formazione specialistica dopo il recupero dell'assenza.
 5. Le prove di verifica devono svolgersi a conclusione dei relativi corsi di insegnamento, in date da concordare tra gli specializzandi e i singoli docenti, e terminare con un voto espresso in trentesimi, registrato sul libretto personale di formazione dello specializzando e devono precedere l'esame di profitto di passaggio all'anno successivo. Il voto minimo per superamento delle prove parziali di verifica di 18/30.
 6. Tutte le valutazioni relative al singolo medico in formazione specialistica devono poi essere discusse e sintetizzate in un giudizio finale annuale dalla Commissione giudicatrice che si fa garante del processo di valutazione e sulla base di esso dell'attribuzione al medico in formazione specialistica dei livelli di responsabilità. Tale giudizio, se positivo, consentirà al medico in formazione specialistica il passaggio all'anno successivo o l'ammissione alla prova finale.
 7. Il voto dell'esame finale annuale è espresso in trentesimi ed il voto minimo per il superamento dello stesso è di 18/30. La Commissione può, all'unanimità, concedere al candidato il massimo dei voti con lode.
 8. La Commissione giudicatrice dell'esame finale annuale, nominata dal Direttore del Dipartimento su proposta del CAD e composta da docenti della Scuola, in numero non inferiore a 5.
 9. Il Presidente della Commissione è, di norma, il Direttore della Scuola e, in sua assenza, il Vice-Direttore.
 10. Il Presidente della Commissione è responsabile del verbale relativo alla prova annuale ed ha l'obbligo di curare la consegna dello stesso, debitamente compilato in tutte le sue parti, alla segreteria delle Scuole di Specializzazione alla fine di ogni appello.
-



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

11. Il mancato superamento dell'esame di profitto annuale comporta l'esclusione dalla Scuola, senza possibilità di ripetizione dell'anno di corso. Quanto sopra, ai sensi dell'art. 37, comma 5 del D. Lgs. n. 368/1999 che dispone la risoluzione del contratto di formazione nel caso di "mancato superamento delle prove stabilite per il corso di studi di ogni singola scuola di specializzazione".
12. La Scuola dovrà darne comunicazione, entro quindici giorni prima della conclusione delle attività annuali dello specializzando, al competente Ufficio dell'amministrazione centrale dell'Università al fine del proseguimento della carriera dello specializzando. Inoltre la Scuola dovrà dare informazione allo specializzando e alla Direzione Ospedaliera dell'Unità Operativa in cui i medici in formazione svolgono la loro attività dei livelli di responsabilità attribuita.

Art. 30 - Esame di diploma

1. Il medico in formazione specialistica, dopo il completamento e superamento dell'ultimo anno di corso, deve sostenere la prova finale nella sessione ordinaria prevista entro un mese dalla conclusione del corso. La Scuola garantisce almeno due sessioni straordinarie di esame finale per coloro che devono recuperare debiti formativi dovuti a sospensioni dell'attività formativa.
2. In caso di esito negativo, il medico in formazione specialistica può ripetere la prova una sola volta e nella sessione immediatamente successiva.
3. In caso di assenza all'esame finale il medico in formazione specialistica si considera giustificato nelle seguenti ipotesi:
 - a) malattia;
 - b) caso fortuito o forza maggiore.

In tali casi, il candidato interessato verrà ammesso alla sessione successiva previa presentazione di idonea documentazione, che verrà valutata dal Consiglio della Scuola.

4. In caso di assenza ingiustificata il candidato decade dal diritto di sostenere l'esame finale.
5. La prova finale consiste nella discussione della tesi di specializzazione e tiene conto dei risultati delle valutazioni periodiche, nonché dei giudizi dei docenti-tutori e dei responsabili delle strutture in cui il medico ha svolto la sua formazione certificata.
6. Relatore delle tesi di diploma di specializzazione possono essere tutti i docenti titolari di insegnamento, che facciano parte della Scuola.
7. Le commissioni sono nominate dal Direttore del Dipartimento e sono composte da non meno di cinque docenti facenti parte del CAD; possono altresì far parte della Commissione, in soprannumero e limitatamente alla discussione degli elaborati di cui sono correlatori, anche docenti ed esperti esterni. Il Presidente della Commissione è, di norma, il Direttore della Scuola o, in sua assenza, il Vice-Direttore.
8. Ai fini del superamento dell'esame per il diploma di specializzazione è necessario conseguire il punteggio minimo di 30 punti. Il punteggio massimo è di 50 punti, ai quali può essere aggiunta la lode subordinatamente a risultati di particolare eccellenza raggiunti in rapporto con il livello del titolo e in seguito a valutazione unanime della commissione.
9. Il medico in formazione specialistica può ritirarsi dall'esame finale fino al momento di essere congedato dal presidente della Commissione per dare corso alla decisione di voto, che avviene senza la presenza dello studente o di estranei.
10. Lo svolgimento dell'esame finale di specializzazione è pubblico e pubblico è l'atto della proclamazione del risultato finale.

Art. 31 - Valutazione della qualità della didattica e del percorso di addestramento professionalizzante

1. La Scuola deve prevedere forme di valutazione annuale della qualità delle attività formative (didattica frontale, attività di tirocinio nei diversi reparti, attività della Direzione, ecc..) da parte del medico in formazione, secondo modalità stabilite dai Ministeri di riferimento e dal CAD.
2. Sarà responsabilità dell'Osservatorio Regionale per la formazione specialistica definire criteri e modalità di valutazione periodica dell'attività delle Scuole.

TITOLO V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 32 - Norma transitoria



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

1. Ai medici in formazione specialistica già iscritti alle Scuole entro l'A.A. 2012/2013 è assicurata la conclusione del corso di Specializzazione e il rilascio del relativo titolo secondo gli ordinamenti e regolamenti didattici vigenti in precedenza. Il presente Regolamento viene applicato a partire dall'A.A. 2013/2014 per il quale l'inizio dell'attività didattica coincide, temporalmente, con quella dell'A.A. 2014/2015.

Art. 33 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applica la normativa vigente in materia.
-